

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. SCODITTI Enrico - Presidente

Dott. RUBINO Lina - Consigliere relatore

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5634/2023 R.G. proposto da:

Ca.Me., elettivamente domiciliata in R (Omissis) VIA SA.VI., presso lo studio dell'avvocato BU.AN.
(Omissis) che la rappresenta e difende

- ricorrente -

Contro

Gn.Ni., elettivamente domiciliata in CAPACCIO PAESTUM VIA MA.GR., presso lo studio dell'avvocato
DI.ST. (Omissis) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CA.PA. (Omissis)

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1609/2022 depositata il 29/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024 dal Presidente relatore LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA

1. - Ca.Me. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria nei confronti della dottoressa Gn.Ni. per la cassazione della sentenza n.1609 del 2022 pubblicata il 29 novembre 2022 dalla Corte d'Appello di Salerno, notificata in data 3 gennaio 2023.

2. Resiste la Gn.Ni. con controricorso.

3. Questa la vicenda giudiziaria per quanto ancora di interesse in questa sede: la Capo conveniva in giudizio la sua odontoiatra, dottoressa Gn.Ni., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della errata esecuzione di un intervento di impiantologia con perno moncone del secondo premolare inferiore destro, che le aveva causato, in ragione della mancanza di diligenza e di perizia nell'esecuzione, un trauma al ramo terminale della branca mandibolare del nervo trigemino di destra, con disturbi al labbro e lieve disfunzione masticatoria e vocale, lamentando un danno biologico dell'ordine del 3/4%, una inabilità temporanea parziale e la necessità di sostenere spese future per la sostituzione dell'impianto.

4. La domanda risarcitoria veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, sebbene con diversa motivazione.

5. La Corte d'Appello precisava che, avendo l'appellante chiesto il risarcimento del danno per lesioni micropermanenti, dovessero applicarsi i criteri di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della legge n. 24 del 2017, che a sua volta conferma quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della precedente legge n. 183 del 2012, disposizione applicabile anche ai processi in corso come già indicato da questa Corte con sentenza numero 28990 del 2019 (ripresa tra le altre da Cass. n. 13881 del 2020). Dà atto quindi che, ai sensi dell'articolo 139 citato, in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ovvero visivo non possono dar luogo al risarcimento per danno biologico permanente. Su questa base esclude la risarcibilità del danno biologico, stante l'impossibilità di riscontro della lamentata patologia. Aggiunge peraltro che dalle stesse dichiarazioni dell'appellata emerge che già dopo alcuni

mesi dall'intervento odontoiatrico è avvenuto il ripristino spontaneo della lesione, dichiarazione inequivocabilmente volta a significare che non esisteva alcun danno permanente.

5.1.- Nega anche la risarcibilità del danno biologico di natura temporanea stante la mancata allegazione di circostanze utili alla verifica della incapacità transitoria di attendere anche solo parzialmente alle attività della vita quotidiana in conseguenza del disturbo lamentato dall'appellante. A questo proposito aggiunge che la Corte d'Appello non ignora che con ordinanza n. 235 del 2014 la Corte costituzionale ha escluso la necessità del riscontro strumentale anche in riferimento al danno temporaneo, che può essere anche solo visivamente accertato, e tuttavia afferma che nel caso di specie il danno di natura temporanea che sarebbe stato solo di tipo sensoriale cioè di sensibilità al labbro in assenza di riscontri medico legali e ciò, in assenza di ogni altro tipo di apprezzamento esterno, diverso dalle dichiarazioni della paziente non consentiva di ritenere provata l'esistenza stessa del pregiudizio.

5.2. - Esclude poi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, escludendo che vi fosse la prova di spese rese necessaria dall'intervento della Gn.Ni. ed escludendo la risarcibilità delle spese future non potendo neanche in astratto ritenersi che la necessità solo eventuale di sostituzione dell'impianto dentario in futuro possa essere riconducibile in via diretta all'esecuzione dell'intervento di implantologia.

6. - In relazione alla causa è stata formulata una proposta di definizione anticipata del giudizio. A seguito della istanza di fissazione proposta con idonea nuova procura speciale, la causa è stata avviata alla trattazione nell'adunanza camerale del 20 settembre 2024, all'esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 comma 4 della legge numero 24 del 2017 e dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 183 del 2012 nonché la violazione degli articoli 1218 e 2222 c.c., dell'articolo 11 delle preleggi e dell'articolo 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c.

Segnala che il rapporto con la dottoressa Gn.Ni. si fondava sul contratto e quindi che doveva escludersi l'applicabilità dell'articolo 7 comma 4 della legge Gelli-Bianco e di conseguenza il rinvio all'articolo 139 del codice delle assicurazioni. Aggiunge che le norme richiamate erano prive di efficacia retroattiva e non potevano quindi applicarsi al caso di specie, i cui fatti risalgono al 2006.

L'erronea applicazione alla fattispecie di norme pro tempore non applicabili avrebbe determinato una inversione dell'onere probatorio gravante sulla contraente danneggiata. Infatti il giudice del gravame, dinanzi alla allegazione dell'attrice circa l'inesatto adempimento da parte della dentista delle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera avrebbe dovuto esigere dalla professionista

l'adempimento dell'onere di dimostrare di aver eseguito esattamente le prestazioni a suo carico ovvero che queste implicavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tali da limitare la responsabilità professionale ai casi di dolo o colpa grave, e non avrebbe potuto legittimamente pretendere dall'appellante, danneggiata, la prova dell'altrui inadempimento.

2. - Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria non avendo l'appellante fornito idonea prova del danno, né permanente e neppure di quello temporaneo, non avendo provato che l'infiammazione alla gengiva e al labbro le avrebbe impedito, neppure in parte, di attendere alle sue abituali occupazioni.

La decisione, inoltre, è conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo i quali "In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 158 del 2012 (convertito dalla L. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della L. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto les o, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno." (Cass. n. 28990 del 2019). Peraltro, come ulteriormente precisato, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (questa Corte, con sentenza n. 19229 del 2022, ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 cod. ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito).

2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni nonché la violazione degli articoli 2699, 2700, 2729 c.c. in relazione all'articolo 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, primo comma numero 3 c.p.c.

La Corte d'Appello avrebbe escluso la risarcibilità del danno richiamando l'articolo 139 del codice delle assicurazioni sull'erroneo presupposto che fosse necessario per il riconoscimento del diritto al risarcimento in caso di danno alla persona con esiti micropermanenti l'esistenza di un accertamento strumentale mentre è sufficiente un accertamento obiettivo, in qualsiasi modo questo avvenga, come indicato dalla sentenza di questa Corte n. 3477 del 2022, che è tornata sulla interpretazione del concetto di accertamento clinico strumentale affermando che gli esami strumentali non sono l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento di un danno alla persona ma si pongono in alternativa rispetto all'esame obiettivo e clinico demandato al medico legale. Fa presente di aver fornito al CTU il referto rilasciato dal neurologo della Asl e segnala che la Corte d'Appello avrebbe tralasciato di verificare che

i postumi permanenti sofferti dall'appellante esistono e sono comunque riscontrabili con esame clinico, anche in assenza di riscontro diagnostico strumentale.

Anche questo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la sentenza impugnata precisa che ai fini dell'accertamento di una micropermanente non è necessario un accertamento strumentale ma è sufficiente che l'alterazione risulti ad un serio esame obiettivo, ma al contempo esclude, sulla base appunto dell'esame obiettivo eseguito dal c.t.u., e della stessa dichiarazione di remissione resa dalla paziente, la sussistenza della prova di un danno micropermanente. Il criterio di giudizio adottato, peraltro, è conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte in proposito, da ultimo con Cass. n. 26985 del 2023: "In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla L. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c."; v. anche Cass. n. 7753 del 2020: "In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 209 del 2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla L. n. 124 del 2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del 2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso, è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia ad essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge."

La domanda è stata rigettata non perché mancasse l'accertamento strumentale, ma perché si è esclusa, sulla base dell'esame obiettivo, l'esistenza di un danno permanente ed anche di una invalidità temporanea ancorché parziale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sulla scia di una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, possono essere adottate le statuizioni di cui al terzo comma della stessa norma, ovvero le condanne di cui al terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c. A quest'ultimo proposito è opportuno sottolineare che le Sezioni unite hanno recentemente chiarito - con le ordinanze n. 27433/2023 e 27195/2023 - che la disciplina del nuovo art. 380-bis c.p.c. (e, in particolare, quella prevista nel suo terzo comma), contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica per far luogo alla suddetta duplice condanna a carico della parte soccombente. In altre parole, deve ritenersi che sia stata codificata una

ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscriverne nel generale istituto del divieto di lite temeraria), benché scevra da ogni automatismo. Non conformarsi alla prognosi infausta formulata nella proposta sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità preesistente, o sulla base di una denunciata inammissibilità, qualora essa poi trovi piena conferma nella decisione finale, lascia certamente presumere una responsabilità aggravata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in Euro 1.200,00, oltre 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di Euro 500,00, in favore della cassa delle ammende, e al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 20 settembre 2024

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2024.